



## **Decreto n° 066 / Pres.**

**Trieste, 9 aprile 2019**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 7/2008, ART. 10. PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3310009 - MAGREDI DEL CELLINA.  
APPROVAZIONE.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 09/04/2019

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 08/04/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 09/04/2019



**Vista** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione:

- di siti di importanza comunitaria (SIC) che, una volta dotati delle necessarie misure di conservazione o dei piani di gestione sono designati come zone speciali di conservazione (ZSC) con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie dei siti Natura 2000;

**Dato atto** che la Regione sta attuando il progetto NAT/IT/000243 Life Magredi Grasslands per la salvaguardia dei magredi di quattro siti della Rete ecologica europea (IT3320029 Confluenza dei Fiumi Torre e Natisone, IT3310009 Magredi del Cellina, IT3310007 Greto del Tagliamento, IT3320015 Valle del Medio Tagliamento);

**Considerato** che l'approvazione del Piano di Gestione del sito IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone è fissato come obiettivo prioritario del Progetto Life Magredi Grasslands secondo il cronoprogramma contenuto nella modifica sostanziale della convenzione di sovvenzione approvata dalla Commissione Europea con nota prot. Ares (2017) 5132126, di data 20 ottobre 2017 e acquisto al protocollo regionale in data 6 novembre 2017 con n. 117850/TBP- B;

**Considerato** che, con il suddetto accordo di sovvenzione, la scadenza del progetto LIFE + MAGREDI GRASSLANDS è stata prorogata fino al 31 marzo 2019;

**Viste** le "disposizioni comuni LIFE 2010" che contengono le prescrizioni giuridiche, amministrative e finanziarie relative all'attività progettuale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly e le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007, 1151/2011, 1623/2012, 945/2013, 1727/2016, 1728/2016, 799/2017 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

**Visto** il decreto del 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi sul territorio nazionale per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 e, che in particolare:

- all'articolo 6, dispone che la gestione dei siti Natura 2000 spetti alla Regione;
- all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione degli strumenti di gestione di tali siti;
- all'articolo 10 disciplina l'iter di adozione e approvazione e gli effetti degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 922 recante indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale n. 7/2008, in coerenza con contenuti e criteri definiti dagli strumenti conoscitivi nazionali e regionali e con i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) di cui al Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il decreto 21 ottobre 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357/1997;

**Dato atto** che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 ZSC, 8 SIC e 9 ZPS;

**Dato atto** che la proposta di Piano, prima della sua adozione, è stata sottoposta alla consultazione prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 7/2008, come descritto nel capitolo relativo al processo partecipativo della Relazione di Piano di gestione, riportato nell'allegato 1, e nei relativi documenti, di cui all'allegato 7, parti integranti del presente atto;

**Visti** in particolare gli incontri organizzati dal Servizio competente in materia di biodiversità, tenutisi presso la sede dell'Amministrazione regionale di Udine, del 22 settembre 2016, del 9 giugno 2017 e del 20 dicembre 2017 aventi carattere informativo, e il Forum di approfondimento sull'attività venatoria del 26 marzo 2018 di consultazione della proposta del Piano di Gestione, tutti propedeutici all'adozione dello stesso;

**Considerato** che le informazioni relative al processo partecipativo, alle attività di consultazione e alle modalità di intervento dei portatori di interesse sono state rese pubbliche anche attraverso la messa a disposizione di una pagina web appositamente dedicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con possibilità di visione di tutti i relativi atti;

**Considerato** che in sede di adozione del Piano di Gestione si è tenuto in debito conto delle osservazioni formulate a seguito degli incontri sopra citati;

**Vista** la deliberazione del 20 aprile 2018, n. 943, con la quale la Giunta regionale, in esito al processo partecipativo di cui sopra, ha adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11 della legge regionale n. 7/2008 il Piano di Gestione della ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina;

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 10 e in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 943/2018, il Piano di Gestione della ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina adottato è stato pubblicato:

- a decorrere dal 23 maggio 2018, sul sito istituzionale della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del 23 maggio 2018, n. 21;
- a decorrere dal 23 maggio 2018 al 23 giugno 2018 con atto n° 689 nell'albo pretorio del comune di Cordenons;
- a decorrere dal 28 maggio 2018 al 27 giugno 2018 nell'albo pretorio del comune di Maniago;
- a decorrere dal 28 maggio 2018 al 28 giugno 2018 nell'albo pretorio del comune di Montebelluna;
- a decorrere dal 13 giugno 2018 al 13 luglio 2018 con atto n° 98 nell'albo pretorio del comune di San Quirino;
- a decorrere dal 28 maggio 2018 al 27 giugno 2018 con atto n° 2 nell'albo pretorio del comune di Vivaro;
- a decorrere dal 23 maggio 2018 al 21 giugno 2018 con atto n° 16519 nell'albo pretorio del comune di Zoppola;

**Considerato** che in esito alle suddette pubblicazioni sono pervenute al Servizio competente in materia di biodiversità da parte dei portatori di interesse entro i termini di legge n. 2 note di osservazioni riguardanti complessivamente n. 15 misure di conservazione;

**Dato atto** che in esito all'istruttoria delle osservazioni presentate, sono state apportate al Piano di Gestione le modifiche di seguito specificate:

- misura REA29 - Serre e altre strutture insediative: Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi e agricoli (compresi gli allevamenti industriali e le serre non removibili). Per le serre removibili (tunnel in materiale plastico trasparente) superiori a 100 mq è comunque prevista la Valutazione di Incidenza. Sono consentiti gli interventi edilizi e urbanistici nelle aree di pertinenza degli insediamenti esistenti sulla base dei criteri e dei parametri previsti dagli strumenti urbanistici;

- misura REA11 - Movimenti terra - morfologia terreno: Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per impianti di arboricoltura e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati, che non costituiscono habitat di interesse comunitario. Sono vietati gli interventi che comportano il riporto di terra su habitat di interesse comunitario, l'eliminazione di siepi e di fasce boscate, lo spietramento ad una profondità superiore ai 40 cm, le modifiche al reticolo idrico e rischi di prosciugamento delle aree umide. Sono consentiti i livellamenti autorizzati o svolti dal soggetto gestore finalizzati al ripristino e riqualificazione degli habitat;

- misura REA20 - Nuovi vigneti o frutteti - fasce tampone:

a) la realizzazione di nuovi vigneti o frutteti con superficie unitaria superiore a 3 ettari deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di 4 metri in cui realizzare una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone e per la rimanente parte mantenuta a prato. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti siepi o formazioni arboree naturali perimetrali. Per nuovi vigneti o frutteti di dimensione superiore a 6 ettari vanno realizzate delle fasce tampone interne di dimensione e caratteristiche uguali a quelle perimetrali affinché ogni singola parte di vigneto o frutteto non sia superiore a 3 ettari. È consentita la sola agricoltura con metodo biologico coltivazione biologica e nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, ammendanti e prodotti fitosanitari;

b) a seguito della valutazione dell'osservazione alle previsioni della misura si è inoltre ritenuto opportuno apportare d'ufficio una modifica della localizzazione della stessa, escludendone l'applicazione per le aree vocate ad agricoltura altamente produttiva, come riportato nella Carta delle Azioni (Allegato 4), in quanto non in linea con le finalità di tutela agroecosistemica della misura;

- misura REA33 - Nuovi frutteti e vigneti: eliminazione della misura in quanto i contenuti della medesima sono stati inseriti nella misura REA20 di cui sopra;

- misura IAA07 - Mantenimento prati-tutela avifauna: Il soggetto gestore può vietare o prescrivere tramite provvedimento, di cui all'articolo 10 comma 11 della legge regionale 7/2008, il ritardo dello sfalcio in determinate aree e in determinati periodi qualora si rilevi la presenza di attività riproduttive o di roost di specie di Allegato I di Direttiva Uccelli. Tale misura si applica sulle aree demaniali e la stessa previsione potrà essere inserita nella relativa concessione demaniale;

**Dato atto** che è stata modificata anche la parte prescrittiva come dettagliato nel citato allegato 11 e che sono state apportate modifiche di carattere formale al testo per una migliore comprensione della terminologia tecnica di talune misure di conservazione, utilizzando dizioni fra loro omogenee;

**Ritenuto** opportuno allegare tra gli elaborati parte integrante del Piano di Gestione il documento denominato "Valutazione delle osservazioni al Piano di gestione della ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina" (allegato 11);

**Vista** la proposta di Piano di gestione della ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina, elaborato dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità in esito alla valutazione delle osservazioni sopra richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2008, costituito dagli elaborati allegati, da 1 a 11, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 29 marzo 2019;

#### **Decreta**

**1.** È approvato l'allegato Piano di gestione della ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina, costituito dai seguenti elaborati, allegati da 1 a 11, parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Relazione di Piano, marzo 2019

Allegato 2 - Carta degli Habitat FVG, novembre 2017

Allegato 3 - Carta degli Habitat Natura 2000, novembre 2017

Allegato 4 - Carta delle Azioni, marzo 2019

Allegato 5 - Tabella delle Misure di conservazione, marzo 2019

Allegato 6 - Schede Azione, marzo 2019

Allegato 7 - Allegati relativi al processo partecipativo, marzo 2019

Allegato 8 - Assoggettabilità a VAS, marzo 2019

Allegato 9 - Aree di interferenza esterna al sito, aprile 2018

Allegato 10 - Interventi che non hanno incidenza significativa nel sito, aprile 2018

Allegato 11 - Valutazione delle osservazioni al Piano di gestione adottato, marzo 2019.

**2.** Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede:

a) agli adempimenti attuativi previsti dal Piano di gestione;

b) alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il Piano di gestione di cui al punto 1 per gli adempimenti di competenza.

**3.** Il Piano di gestione di cui al punto 1. è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**4.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

**5.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7.

- dott. Massimiliano Fedriga -